

## IMMOBILI STRUMENTALI

### ADEMPIMENTO

#### **IMU sugli immobili strumentali con deducibilità integrale dal 2022**

La Legge di bilancio 2020, nel riorganizzare la tassazione comunale sugli immobili, con l'accorpamento della TASI nell'IMU prevista per il 2020, interviene nuovamente sulla deducibilità dell'imposta assoluta sugli immobili strumentali di imprese e professionisti.

A decorrere dal periodo d'imposta 2022 si prevede la deducibilità integrale dell'IMU assoluta su tali fabbricati, anticipando di un anno quanto già previsto dal D.L. n. 34/2019.

### DA SAPERE

#### **Estromissione agevolata immobili strumentali: da valutare la convenienza ai fini IVA**

È il 31 maggio 2020 l'ultima data utile per approfittare della nuova estromissione agevolata degli immobili strumentali dal patrimonio dell'impresa. Per procedere all'estromissione, all'imprenditore individuale basterà rilevare contabilmente l'operazione (sul libro giornale, se in contabilità ordinaria, ovvero sul registro dei beni ammortizzabili, se in contabilità semplificata) e certificarla, ove previsto, ai fini IVA. Il costo dell'operazione è rappresentato esclusivamente dall'imposta sostitutiva dell'8%. L'estromissione si configura generalmente quale operazione rilevante ai fini IVA e l'imprenditore dovrà emettere autofattura per i beni estromessi; è comunque opportuno valutare la convenienza dell'estromissione sotto il profilo IVA, poiché l'operazione potrebbe rientrare fra le operazioni fuori campo IVA ovvero esenti, ovvero ancora prevedere la rettifica della detrazione.

### AGENDA E NOTIZIE DELLA SETTIMANA

**Fisco** - Garanzia per rimborso IVA e gruppi di società

**Lavoro** - Approvata la nuova Certificazione Unica 2020

**Scadenze dal 23 gennaio al 6 febbraio 2020**

## ADEMPIMENTI

### IMU sugli immobili strumentali con deducibilità integrale dal 2022

di Giovanni Petruzzellis

*La Legge di bilancio 2020, nel riorganizzare la tassazione comunale sugli immobili, con l'accorpamento della TASI nell'IMU prevista per il 2020, interviene nuovamente sulla deducibilità dell'imposta assoluta sugli immobili strumentali di imprese e professionisti. A decorrere dal periodo d'imposta 2022 si prevede la deducibilità integrale dell'IMU assoluta su tali fabbricati, anticipando di un anno quanto già previsto dal D.L. n. 34/2019.*

La Legge di bilancio 2020 riordina la **normativa IMU** con un intervento legislativo che, in un'ottica di razionalizzazione del sistema di tassazione degli immobili, determina l'**accorpamento della TASI nell'IMU** (Legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, commi 738 e seguenti).

La cancellazione della tassa sui servizi indivisibili rappresenta una semplificazione sia sul piano della liquidazione, ponendo fine alla duplicazione dei tributi sulla medesima base imponibile, sia su quello degli oneri dichiarativi.

Per gli **immobili diversi dall'abitazione principale** e da quelli in relazione ai quali continuano ad essere previste disposizioni specifiche, l'**aliquota di base** viene fissata in misura pari all'**8,6 per mille**, con facoltà da parte dei Comuni di aumentarla sino al **10,6 per mille** (**11,4 per mille** per gli enti locali che si erano già avvalsi della facoltà di deliberare la maggiorazione TASI dello 0,8 per mille) oppure di diminuirla fino all'azzeramento.

Resta confermata l'**esenzione per l'abitazione principale** non di lusso e le relative pertinenze mentre continueranno ad essere assoggettate a tassazione le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

La base imponibile rimane in relazione alla tipologia di immobili con la conferma della riduzione del 50% per i fabbricati di interesse storico/artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili.

Viene confermata l'**esenzione per i terreni agricoli** posseduti e condotti dai **coltivatori diretti** e da **imprenditori agricoli professionali** iscritti alla previdenza agricola con l'espressa previsione secondo cui il beneficio spetta anche alle **società agricole** di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 99/2004 (art. 1, comma 758).

Non saranno invece più esentati i **fabbricati rurali a uso strumentale** per i quali è prevista l'applicazione dell'aliquota di base dell'1 per mille che i Comuni potranno eventualmente diminuire fino all'azzeramento.

Lato imprese, inoltre, si prevede l'**esenzione**, a partire dal **1° gennaio 2022**, per i **fabbricati merce** non locati costruiti e destinati alla vendita da parte delle **imprese costruttrici**, finché permanga tale destinazione.

Tra le **altre novità**, risultanti all'esito del riordino della disciplina operato dalla Legge di bilancio 2020, si segnalano:

- il riferimento, nella definizione delle pertinenze, alla qualificazione urbanistica delle stesse (art. 1, comma 741, lett. a);
- la limitazione al solo caso di affidamento dei figli minori della norma che in passato attribuiva la soggettività passiva del tributo all'ex coniuge assegnatario in caso di assegnazione dell'abitazione familiare in sede di separazione o divorzio (art. 1, comma 743);
- la previsione per cui, in presenza di più contitolari di un medesimo immobile, nell'applicazione dell'imposta si debba tenere conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti a ciascuna quota, senza che eventuali riduzioni o esenzioni di un comproprietario possano estendersi agli altri (art. 1, comma 743);
- la statuizione per cui il mese di entrata in possesso dell'immobile va computato per intero quando tale circostanza si sia protratta per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto, con l'ulteriore precisazione che il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente (art. 1, comma 761);
- la fissazione al 30 giugno dell'anno successivo rispetto ad eventuali variazioni del termine la presentazione della dichiarazione IMU (art. 1, comma 769).

Oltre all'accorpamento della TASI nell'IMU, prevista per il 2020, la Legge di bilancio 2020 modifica il regime di **deducibilità** dell'imposta assolta sui **fabbricati strumentali di imprese e professionisti**.

In particolare, sostituendo l'art. 3 del D.L. 34/2019 (Decreto crescita), il comma 4 dell'articolo 1 della Legge di bilancio 2020, conferma per il **periodo d'imposta 2019** la **deducibilità al 50%**, dal reddito di impresa e di lavoro autonomo, dell'IMU relativa agli immobili strumentali. Per effetto di quanto previsto al successivo comma 773, la deducibilità opererà nella misura del **60%** per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020 (ossia per le **annualità 2020 e 2021**) per poi salire al **100%**, a regime, dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 (**2022** per i soggetti solari).

## SOGGETTI INTERESSATI

---

L'impianto normativo non impone particolari limitazioni di carattere soggettivo. Ne conseguono che possono beneficiare della deduzione tutte le **imprese**, sia in forma individuale sia collettiva (società di persone, società di capitali, cooperative), nonché i **lavoratori autonomi**, anche se organizzati in associazioni professionali.

### Soggetti interessati:

- Società di capitali ed enti commerciali residenti;
- Società di persone;
- Lavoratori autonomi e studi professionali;
- Imprese individuali;
- Enti non commerciali, con riferimento ai beni immobili rientranti nell'attività commerciale;
- Stabili organizzazioni di società ed enti non residenti che esercitino un'attività commerciale nel territorio dello Stato.

E' bene sottolineare che in conformità alle regole generali in materia di deduzione dei costi, deve sempre essere verificato il rispetto del **principio dell'inerenza**, ossia il collegamento dell'immobile rispetto alla sfera commerciale, anche in assenza di una correlazione diretta con i ricavi o i compensi conseguiti dal soggetto passivo.

Per i soggetti **titolari di reddito d'impresa** è inoltre fondamentale verificare il rispetto del **principio di derivazione** (T.U.I.R., art. 83), in adesione al quale è richiesto che l'imposta sia contabilizzata nel conto economico dell'esercizio di competenza.

La deducibilità riguarda l'IMU dovuta per i beni immobili strumentali (fabbricati e terreni) posseduti a titolo di **proprietà o altro diritto reale** (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie) oppure dati in concessione o in locazione finanziaria.

## Ambito oggettivo

---

L'ambito oggettivo di applicazione della deduzione è limitato agli **immobili strumentali**. Tale requisito, come chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella circolare n. 10/E del 14 maggio 2014 (§ 8.1), deve essere verificato secondo i criteri indicati all'art. 43 del T.U.I.R.

Ai fini delle imposte sui redditi si considerano “**strumentali**” gli immobili utilizzati **esclusivamente** per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale da parte del possessore. La norma, in particolare, definisce due concetti di strumentalità: **per natura e per destinazione**.

Rientrano nella prima categoria gli immobili che in ragione delle proprie caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, anche se concessi in locazione o comodato, prescindendo dall'effettivo utilizzo. Sono tali gli immobili compresi nelle **categorie catastali A/10, B, C, D, E**.

Si considerano strumentali per natura gli immobili compresi nei gruppi:

- B (unità immobiliari per uso di alloggi collettivi);
- C (unità immobiliari a destinazione ordinaria commerciale e varia);
- D (immobili a destinazione speciale);
- E (immobili a destinazione particolare);
- A/10 (uffici e studi privati).

### ESEMPIO

Nell'ipotesi in cui una società posseda la titolarità di un immobile di categoria catastale **C/2**, non utilizzato nell'attività svolta, l'IMU corrisposta su tale immobile è in ogni caso **deducibile** (nei limiti previsti) dal reddito d'impresa.

Nella definizione degli immobili strumentali **per destinazione**, invece, rileva l'utilizzo diretto ed esclusivo del fabbricato nello svolgimento dell'attività d'impresa o di lavoro autonomo, a prescindere dalla categoria catastale di appartenenza. In questo caso l'utilizzo esclusivo dell'immobile nella sfera commerciale rappresenta un requisito fondamentale, con la conseguenza che non può mai essere considerato strumentale per destinazione l'immobile concesso in locazione o utilizzato in modo **promiscuo** (cfr. Agenzia delle Entrate, circolare n. 10/E del 14 maggio 2014).

Per questa seconda categoria di immobili strumentali, inoltre, il requisito della “**destinazione**” potrebbe essere verificato per una sola parte dell'anno con la necessità, in tal caso, di procedere al ragguaglio della deduzione in relazione al periodo di effettivo utilizzo.

Sempre con riferimento agli immobili strumentali per destinazione, l'Agenzia delle Entrate (circolare n. 10/E/2014) ha chiarito che in virtù del richiamo normativo all'utilizzo “**esclusivo**” dell'immobile nell'esercizio dell'attività, deve escludersi la possibilità di portare in deduzione l'imposta assoluta in relazione agli immobili adibiti ad uso promiscuo per l'esercizio dell'attività e per esigenze personali o familiari.

Per i lavoratori **autonomi**, in particolare, la natura strumentale dell'immobile (e la conseguente deducibilità dell'IMU) consegue all'**effettiva ed esclusiva destinazione** del bene all'esercizio dell'attività.

#### Attenzione

Un **avvocato** possiede un immobile di **categoria A/10**, non adibito all'esercizio dell'attività professionale. L'immobile in questione non è considerato strumentale. Da ciò ne consegue che l'IMU corrisposta deve intendersi indeducibile dal reddito di lavoro autonomo.

La **deducibilità** dell'IMU è **esclusa** sugli immobili acquistati per finalità di investimento e classificati in una categoria catastale di tipo abitativo (c.d. "**immobili patrimonio**"), per i quali l'art. 90 comma 2 del T.U.I.R. esclude qualsiasi forma di deduzione delle relative spese di gestione.

## PROCEDURE

---

La Legge di bilancio 2020 incrementa, a regime, la percentuale di deducibilità dell'IMU dal reddito d'impresa e di lavoro autonomo a pochi mesi di distanza dall'intervento operato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (c.d. Decreto crescita).

In particolare, sostituendo l'art. 3 del D.L. n. 34/2019, il **comma 4** dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, conferma per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 la **deducibilità al 50%**, dal reddito di impresa e di lavoro autonomo, dell'IMU relativa agli immobili strumentali.

Si ricorda che il citato **Decreto crescita**, modificando l'art. 14, comma 1 del D.Lgs. n. 23/2011, aveva previsto un graduale incremento della deducibilità dell'IMU nelle seguenti misure: 50% per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 (2019, per i soggetti "solari"); 60% per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 e a quello in corso al 31 dicembre 2020 (2020 e 2021, per i soggetti "solari"); 70% dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 (2022, per i soggetti "solari"); 100%, a regime, a partire dal 2023.

Nel ridefinire il sistema di tassazione comunale sugli immobili, la Legge di bilancio 2020 modifica le predette soglie, anticipando di un anno (**dal 2023 al 2022**) l'applicazione del regime di deducibilità piena.

In particolare, il **comma 773** dell'art. 1 della Legge di bilancio stabilisce che la deduzione opererà nella misura del **60%** per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020 (ossia per le **annualità 2020 e 2021**) per poi salire al **100%**, a regime, **dal** periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 (**2022** per i soggetti solari).

In sostanza relativamente riferimento al periodo d'imposta 2019, la **percentuale di deducibilità** resterà pari al **50%**, mentre per beneficiare del regime di piena deducibilità sarà necessario attendere il 2022 con effetti sul **modello Redditi 2023**.

#### Attenzione

Per espressa previsione dei commi 772 e 773 disposizioni analoghe si applicano per l'**IMI** della Provincia autonoma di Bolzano e l'**IMIS** della Provincia autonoma di Trento. Resta ferma l'indeducibilità dei suddetti tributi (IMU, IMI e IMIS) ai fini dell'IRAP.

## Soggetti che determinano il reddito in base al principio di competenza

---

Per i soggetti che determinano il reddito in base al principio di competenza costituisce costo **deducibile** l'IMU di **competenza** del periodo, a **condizione che** nell'esercizio stesso **sia anche avvenuto il pagamento**.

Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate (circolare n. 10/E/2014), infatti, l'art. 99 del T.U.I.R. non introduce ai fini della determinazione del reddito d'impresa, un criterio di cassa "puro" in deroga a quello generale della competenza, ma costituisce una norma di cautela per gli interessi erariali.

Pertanto, la deducibilità dal reddito d'impresa spetta a condizione che l'IMU sia indicata in bilancio nell'anno di competenza e risulti effettivamente pagata. **Diversamente**, il beneficio slitta nel periodo d'imposta in cui il tributo viene ad essere corrisposto, facendo comunque riferimento alla **percentuale di deducibilità** prevista per l'anno di competenza.

## Soggetti che determinano il reddito in base al principio di cassa

---

Per i lavoratori autonomi e i soggetti che adottano il regime di cassa opera il principio generale in base al quale le spese sono deducibili nell'esercizio di effettivo pagamento (art. 54, comma 1 del T.U.I.R.). L'applicazione del **criterio di cassa "puro"** fa sì che l'imposta riferita ad una annualità precedente e versata tardivamente sia deducibile dal reddito dell'anno di avvenuto pagamento (cfr. Agenzia delle Entrate, circolare 10/E/2014, risposta 8.2).

## DECORRENZA

---

La Legge di bilancio 2020 dispone a regime, l'**integrale deducibilità** dell'IMU dal reddito d'impresa e di lavoro autonomo a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 (per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare **2022**).

In **via transitoria**, si dispone, comunque, un graduale incremento della deducibilità dell'IMU per gli anni dal 2019 al 2022 nelle seguenti misure:

- 50% per il periodo d'imposta 2019;
- 60% per il periodo d'imposta 2020;
- 60% per il periodo d'imposta 2021.

## DA SAPERE

### Estromissione agevolata immobili strumentali: da valutare la convenienza ai fini IVA

di Monica Greco

*È il 31 maggio 2020 l'ultima data utile per approfittare della nuova estromissione agevolata degli immobili strumentali dal patrimonio dell'impresa. Per procedere all'estromissione, all'imprenditore individuale basterà rilevare contabilmente l'operazione (sul libro giornale, se in contabilità ordinaria, ovvero sul registro dei beni ammortizzabili, se in contabilità semplificata) e certificarla, ove previsto, ai fini IVA. Il costo dell'operazione è rappresentato esclusivamente dall'imposta sostitutiva dell'8%. L'estromissione si configura generalmente quale operazione rilevante ai fini IVA e l'imprenditore dovrà emettere autofattura per i beni estromessi; è comunque opportuno valutare la convenienza dell'estromissione sotto il profilo IVA, poiché l'operazione potrebbe rientrare fra le operazioni fuori campo IVA ovvero esenti, ovvero ancora prevedere la rettifica della detrazione.*

La legge di Bilancio 2020 prospetta nuovamente per gli imprenditori individuali la possibilità di escludere dal patrimonio dell'impresa i beni immobili strumentali godendo di vantaggi tributari.

La nuova chiamata per fruire della tassazione agevolata (art. 1, comma 690) ha disposto per gli effetti dell'estromissione una nuova decorrenza, che inizia dal 1° gennaio 2020.

L'operazione di estromissione si configura il passaggio di un bene alla sfera privata dell'imprenditore godendo di uno specifico regime fiscale agevolato.

Il beneficio è stato introdotto a suo tempo dalla legge di Stabilità 2016 con cui si concedeva - pagando solo un'imposta sostitutiva - la facoltà di estromettere, ovvero escludere, dal patrimonio dell'impresa i beni immobili strumentali (per natura e per destinazione). Nello specifico le disposizioni dell'art. 1, comma 121, legge n. 208/2015 prevedevano tale possibilità per gli imprenditori individuali; la facoltà è stata riproposta successivamente prima dalla legge di Bilancio 2017 (legge n. 232/2016) per i beni posseduti alla data del 31 ottobre 2016 e dopo dalla legge di Bilancio 2019 (legge n. 145/2018) per i beni posseduti alla data del 31 ottobre 2018. In base a quest'ultima edizione dell'estromissione, l'imprenditore in possesso di beni immobili strumentali poteva scegliere di estrometterli dal patrimonio dell'impresa dal 1° gennaio 2019 e fino alla data ultima del 31 maggio 2019, pagando un'imposta sostitutiva dell'8%. La Manovra 2020 approvata amplia nuovamente il regime temporale di applicazione dell'estromissione agevolata. L'imprenditore individuale, così, potrà godere della facoltà di escludere i beni strumentali, già posseduti a ottobre 2019, fino alla nuova data fissata dal 1° gennaio al 31 maggio 2020 e godere della tassazione agevolata, pagando sempre solo l'8% a titolo di imposta sostitutiva.

La relazione tecnica a corredo della Manovra 2020 attribuisce alla nuova disposizione un effetto in termini di maggiori entrate pari a:

- 11,2 milioni di euro nell'anno 2020;
- 5,1 milioni nel 2021,

e, al contempo, evidenzia che negli anni seguenti la disposizione produrrebbe minori entrate per 2,4 milioni nell'anno 2022, 3,1 milioni nel 2023 e 3,8 milioni nel 2024

Al di là degli effetti sotto il profilo finanziario, quello che emerge dalla norma introdotta è un maggior arco temporale per escludere dall'inventario dell'impresa taluni beni, estromettendoli al massimo entro il 31 maggio 2020.

Si dovrà trattare dei beni immobili "strumentali" che si considerano relativi all'impresa se indicati nell'inventario, per le imprese in contabilità ordinaria, ovvero nel registro dei beni ammortizzabili, per le imprese in contabilità semplificata.

I beni da estromettere sono quelli posseduti fino a ottobre 2019.

## Soggetti beneficiari

---

L'agevolazione spetta agli imprenditori individuali, indipendentemente dal regime contabile adottato e, precisamente, ai soggetti che - al 31 ottobre 2019 - hanno la qualifica di imprenditori individuali e che l'abbiano conservata fino al 1° gennaio 2020.

Esclusi da questa agevolazione gli esercenti arti o professioni, le società e gli enti non commerciali, anche se esercitano attività imprenditoriali.

Per manifestare la propria volontà di escludere alcuni beni dal regime fiscale dell'impresa basterà rilevare contabilmente l'operazione - sul libro giornale, se in contabilità ordinaria, ovvero sul registro dei beni ammortizzabili, se in semplificata - e certificarla, ove previsto, ai fini IVA.

## I tempi dell'agevolazione

---

Sotto un profilo temporale, la legge di Bilancio 2020 ha dettato nuovi termini per la validazione dell'agevolazione; secondo i nuovi dettami, si potranno considerare ammessi alla disciplina dell'estromissione agevolata solo i beni immobili posseduti alla data del 31 ottobre 2019.

Con riferimento ai tempi validi per l'esclusione dal patrimonio dell'impresa, si dovrà tenere conto dell'arco temporale che va dal 1° gennaio al 31 maggio 2020.

Infine, in merito al profilo soggettivo l'imprenditore individuale deve essere tale e, dunque, in attività alla data del 1° gennaio 2020.

CARATTERISTICHE	DATE DI RIFERIMENTO
Beni posseduti	31 ottobre 2019
Imprenditore individuale	1° gennaio 2020
Estromissione	dal 1° gennaio al 31 maggio 2020

## Quali beni estromettere

---

Possono essere oggetto di estromissione gli immobili strumentali, per natura o per destinazione, purché posseduti al 31 ottobre 2019.

Per prima cosa, dunque, occorre chiarire che possono essere esclusi dal patrimonio dell'impresa i beni immobili strumentali di cui all'art. 43, comma 2, TUIR che sono i beni immobili strumentali considerati tali per:



**destinazione:** ovvero quelli utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa indipendentemente dalle caratteristiche specifiche;

**natura:** cioè "che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni" e che si considerano strumentali anche se non utilizzati direttamente dall'imprenditore o anche se dati in locazione o comodato.

Le categorie catastali degli immobili da escludere sono A/10, B, C, D ed E.

#### **Nota bene**

Non sono oggetto di estromissione agevolata i beni immobili che costituiscono "beni merce" o che "non sono strumentali", per natura e per destinazione, anche se evidenziati nell'inventario.

## **Imposta sostitutiva**

---

L'estromissione dal patrimonio dell'impresa comporta il pagamento di un'imposta sostitutiva nella misura dell'8% il cui versamento deve essere effettuato in 2 rate e precisamente:

- il 60% dell'importo dovuto entro il 30 novembre 2020;
- il 40% restante entro il 30 giugno 2021.
- 

La base imponibile dell'imposta sostitutiva è data dalla differenza tra il valore normale del bene estromesso e il relativo costo fiscalmente riconosciuto.

Per quanto appena detto, si considera:

- valore normale quello correlato al valore catastale che si calcola moltiplicando la rendita catastale per i moltiplicatori previsti ai fini dell'imposta di registro.
- costo fiscalmente riconosciuto il valore del bene, come risulta dal libro degli inventari o dal libro dei cespiti, depurato dalle quote di ammortamento fiscalmente dedotte fino al periodo di imposta 2018 e tenendo conto di eventuali rivalutazioni fiscalmente rilevanti.

Il costo dell'operazione di estromissione è rappresentato esclusivamente dall'imposta sostitutiva dell'8%.

## **Sotto il profilo dell'IVA**

---

L'estromissione dei beni immobili si configura generalmente quale operazione rilevante a fini IVA e, in tal senso, l'imprenditore dovrà emettere autofattura per i beni estromessi. Inoltre, in considerazione del fatto che i beni immobili possono essere inquadrati, ai fini IVA, in diverse fattispecie, è opportuno valutare anche la convenienza dell'operazione di estromissione sotto questo profilo, visto che l'operazione posta potrebbe rientrare fra le operazioni:

- fuori campo IVA, come il caso di un bene immobile acquistato da un privato, ovvero
- esenti, come nel caso di un fabbricato strumentale per natura, ovvero
- prevedere la rettifica della detrazione, come nell'ipotesi di estromissione durante il periodo di salvaguardia fiscale.

## NOTIZIE DELLA SETTIMANA

FISCO

---

### Come versare l'imposta di bollo senza stampa

---

In assenza dell'obbligo di stampa periodica della contabilità, l'imposta di bollo potrebbe essere assolta in base alle registrazioni e potrebbe essere versata in un'unica soluzione mediante modello F24 online. Nel caso in cui invece si scegliesse di effettuare una periodica stampa virtuale dei libri contabili in pdf, si potrebbe liquidare l'imposta di bollo anche in funzione del numero di pagine, generate al momento della stampa in pdf, utilizzando per il pagamento il modello F23.

*CNDCEC- FNC, documento 17 gennaio 2020*

---

### Corrispettivi giornalieri: attività spettacolistiche

---

Le attività spettacolistiche sono escluse dall'obbligo di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, in quanto tutti i dati relativi ai titoli di accesso emessi sono già oggetto di separata trasmissione alla SIAE, che provvede a metterli a disposizione dell'anagrafe tributaria. Diversamente, vi è l'obbligo dell'invio telematico dei dati dei corrispettivi relativi alle attività accessorie diverse dai biglietti d'ingresso, tradizionalmente documentati con scontrino.

*Agenzia delle Entrate, risposta a Interpello 17 gennaio 2019, n. 7*

---

### Garanzia per rimborso IVA e gruppi di società

---

Nell'ambito della garanzia per i rimborsi di ammontare superiore a 30.000 euro disposti dall'Agenzia dell'Entrate, la società capogruppo o controllante, che può prestare la garanzia tramite assunzione diretta dell'obbligazione, è in ogni caso la società posta al vertice, ossia quella preposta alla redazione del bilancio consolidato, sempre che il patrimonio netto del gruppo superi il limite stabilito dalla normativa. In questo caso sono requisiti essenziali per l'assunzione diretta dell'obbligazione la sussistenza di un bilancio consolidato di gruppo e la sussistenza di una società capogruppo ovvero controllante.

*Agenzia delle Entrate, risposta a Interpello 17 gennaio 2019, n. 6*

---

### Sisma bonus e acquisto di unità immobiliari

---

In tema di sisma bonus, la detrazione spetta agli acquirenti degli immobili venduti da imprese di costruzione anche con riferimento ad eventuali importi versati in acconto, a condizione che il preliminare di vendita dell'immobile sia registrato entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi dove si intende fruire della detrazione. Se ad ultimazione dei lavori, gli acconti sono pagati in un anno diverso da quello in cui è stipulato il rogito, il contribuente può far valere la detrazione degli importi versati in acconto o nel periodo di imposta in cui sono stati pagati o nel periodo di imposta in cui ha stipulato il rogito.

*Agenzia delle Entrate, risposta a Interpello 16 gennaio 2020, n. 5*

---

### Approvato il nuovo mod. IVA/2020

---

L'Agenzia delle Entrate ha approvato i modelli di dichiarazione IVA 2020 e IVA BASE 2020, relativi al periodo d'imposta 2019, unitamente alle relative istruzioni. Le principali novità da segnalare sono:

- nel frontespizio entra la nuova casella per i contribuenti che hanno applicato gli ISA e risultino esonerati dall'apposizione del visto di conformità.

- Il nuovo quadro VP, riservato ai contribuenti che intendono comunicare in sede di presentazione della dichiarazione annuale i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche relative al quarto trimestre

Il nuovo quadro VQ riservato ai contribuenti che intendono determinare il credito maturato in seguito a versamenti di IVA periodica non spontanei: comunicazioni d'irregolarità (art. 54 bis) o notifica di cartelle di pagamento riguardanti le comunicazioni delle liquidazioni periodiche (art. 21-bis del D.L. n. 78/2010).

*Agenzia delle Entrate, provv. 15 gennaio 2020, n. 8938*

---

#### Approvato il nuovo mod. 730/2020

---

L'Agenzia delle Entrate ha approvato il modello dichiarativo 730/2020, per il periodo d'imposta 2019, unitamente alle relative istruzioni per la compilazione. Le novità principali:

- gli eredi potranno utilizzare il 730 per effettuare la dichiarazione dei redditi per conto del contribuente deceduto nel periodo compreso fra il 2019 e il 23 luglio 2020 e che presentava i requisiti per utilizzare questo modello semplificato.
- debuttano nel modello lo sport bonus, il credito d'imposta per la bonifica ambientale e la detrazione del 50% per le spese di realizzazione di colonnine per la ricarica di auto elettriche.
- nuovo limite reddituale per il figlio a carico portato a 4mila euro e l'aumento a 800 euro delle spese di istruzione detraibili.

*Agenzia delle Entrate, provv. 15 gennaio 2020, n. 8938*

---

#### Approvato il nuovo mod. 770/2020

---

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il modello dichiarativo 770/2020, relativo all'annualità d'imposta 2019, con le relative istruzioni.

Nel quadro ST è stato inserito un nuovo rigo riguardante i "Dati relativi all'intermediario non residente", nei casi in cui l'intermediario non residente abbia nominato un rappresentante fiscale in Italia attivo come sostituto d'imposta.

*Agenzia delle Entrate, provv. 15 gennaio 2020, n. 8963*

---

#### Modello CUPE con istruzioni aggiornate

---

L'Agenzia delle Entrate ha aggiornato le istruzioni per la compilazione della Certificazione relativa agli utili e agli altri proventi equiparati corrisposti (modello CUPE) al fine di recepire le novità del decreto fiscale 2020. Si ricorda, infatti, che a partire dal 25 dicembre 2020 (data di entrata in vigore dell'art. 32-quater del D.L. n. 124/2019), i dividendi corrisposti alla società semplice si intendono percepiti per trasparenza dai rispettivi soci con conseguente applicazione del corrispondente regime fiscale.

*Agenzia delle Entrate, aggiornamento 15 gennaio 2020*

---

#### Vendita a distanza: aliquote IVA su portale web

---

La Commissione UE mette un portale web a disposizione degli Stati membri che scelgano di pubblicare a decorrere dal 1° gennaio 2021 le aliquote d'imposta applicabili alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi conformemente ai regimi speciali richiamati dalla direttiva 2006/112/CE, tra cui rientra ora anche la vendita a distanza di beni.

*Commissione UE, Regolamento 14 gennaio 2020, n. 21 (GUUE. 15 gennaio 2020, L 11/1)*

---

#### Modello Autorizzativo Unico: nuove funzionalità

---

Le nuove funzionalità del Modello Autorizzativo Unico - MAU riguardanti la nomina del gestore e la richiesta delle autorizzazioni sono disponibili nella sezione Mio profilo del

Portale dell'Agazia delle Dogane dal 16 gennaio 2020. In particolare, cambiano le modalità di inserimento dell'identificativo della persona giuridica allo scopo di rendere più esplicite le informazioni da inserire e cambia la grafica della stampa della nomina a gestore, da presentare all'Ufficio dell'Agazia nel caso in cui sia necessaria l'approvazione.  
*Agazia delle Dogane, nota 14 gennaio 2020, n. 203452*

---

#### Recupero IVA assoluta in dogana

---

L'unico soggetto legittimato a recuperare l'IVA assoluta in dogana al momento dell'importazione è il destinatario delle merci impiegate nell'esercizio della propria attività che, previa registrazione della bolletta doganale nel registro degli acquisti può detrarre l'imposta assoluta.

*Agazia delle Entrate, risposta a Interpello 13 gennaio 2020, n. 4*

---

#### Barriere architettoniche: IVA al 4%

---

La realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento o all'eliminazione delle barriere architettoniche può beneficiare dell'aliquota IVA ridotta del 4%, nella misura in cui le stesse rispondano alle peculiarità tecniche indicate dalla normativa.

*Agazia delle Entrate, risposta a Interpello 13 gennaio 2020, n. 3*

---

#### Ecobonus veicoli: prenotazioni dei contributi

---

Dal 2 gennaio 2020 si aprono le prenotazioni dei contributi per i veicoli M1; a comunicarlo il Ministero dello Sviluppo Economico che annuncia la disponibilità di 40 milioni di euro da utilizzare fino al 30 giugno 2020 per usufruire del contributo per l'acquisto, anche in locazione finanziaria, di automobili nuove di fabbrica e a basse emissioni di CO2. Dalla prenotazione degli incentivi si hanno fino a 180 giorni di tempo per la consegna del veicolo.  
*Ministero dello Sviluppo economico, comunicato 30 dicembre 2019*

---

#### Rimborsi delle imposte con bonifico su c/c

---

Il pagamento dei rimborsi di imposte e tasse deve avvenire mediante bonifico su conto corrente bancario o postale. Il beneficiario deve comunicare pertanto all'Agazia delle entrate le coordinate del conto corrente, bancario o postale, nonché le relative variazioni, da utilizzare per tutti i rimborsi da pagare al beneficiario stesso. L'erogazione dei rimborsi alle persone fisiche, in caso di mancata comunicazione delle coordinate bancarie o postali, avviene tramite titoli di credito a copertura garantita emessi da Poste Italiane S.p.a.  
*MEF, decreto 22 novembre 2019 (G.U. 15 gennaio 2020, n. 11)*

---

#### Imposta locale di Consumo Campione d'Italia

---

Il MEF ha fornito le prime indicazioni sull'applicazione dell'imposta locale di consumo di Campione d'Italia (ILCC): dal 2020 infatti, Campione d'Italia entra a far parte del territorio doganale dell'Unione europea e del campo di applicazione dell'accisa ma continua essere escluso dall'applicazione dell'IVA italiana e da quella svizzera. Diversamente, a Campione d'Italia si applica l'Imposta Locale di Consumo di Campione d'Italia (ILCC), con le medesime aliquote dell'IVA svizzera, che solitamente sono inferiori a quelle dell'IVA italiana.  
*MEF, Linee Guida 30 dicembre 2019.*

## LAVORO

---

### Ape sociale: formalizzata la proroga di un anno

---

L'INPS recepisce la **proroga di un anno**, disposta dalla legge di Bilancio 2020, della sperimentazione dell'anticipo pensionistico per disoccupati, *care givers*, invalidi almeno al 74% e addetti a lavori gravosi che abbiano compiuto almeno 63 anni di età e non siano titolari di pensione diretta. A questi lavoratori ammessi all'APE sociale viene riconosciuta una **indennità per 12 mesi all'anno** senza percezione di tredicesima mensilità, pari alla rata mensile di pensione se inferiore a 1.500 euro o a 1.500 euro se la rata di pensione è pari o superiore all'importo soglia.

*INPS, messaggio 17 gennaio 2020, n. 163*

---

### Reddito inclusione e Carta acquisti: rivalutazione

---

L'INPS provvede alla **rivalutazione delle prestazioni e dei valori di riferimento** inerenti il **Reddito di inclusione**, la **Carta Acquisti** e le soglie del **valore ISEE** utili a definire la spettanza di tali prestazioni. L'Istituto ricorda inoltre che tutte le DSU presentate lo scorso anno hanno esaurito la loro validità in data 31 dicembre 2019. La validità delle DSU, dal 1° gennaio 2020 coincide con l'anno solare.

*Min. Lavoro, messaggio 17 gennaio 2020, n. 161*

---

### Approvata la nuova Certificazione Unica 2020

---

Approvata la Certificazione Unica - CU 2020, inerente l'anno 2019, con il relativo frontespizio per la trasmissione telematica e il **quadro CT**. La Certificazione Unica 2020 può essere utilizzata anche per certificare i dati relativi all'anno 2020 fino all'approvazione di una nuova certificazione. **Le novità:**

- nuovi campi per l'indicazione dei **premi di risultato** relativi agli anni precedenti, per gestire le ipotesi in cui l'anno di effettuazione dell'opzione di conversione del premio di risultato in welfare aziendale non coincide con il periodo d'imposta in cui avviene l'erogazione dei benefit.
- tre nuovi campi anche per consentire di indicare la **nuova forma di detassazione del Trattamento di fine servizio** prevista dal D.L. n. 4/2019.

*Agenzia delle Entrate, provv. 15 gennaio 2020, n. 8932*

---

### Sisma, ripresa versamenti: rateazione

---

L'INPS spiega le modalità con cui è necessario procedere per effettuare la **ripresa dei versamenti contributivi** e degli adempimenti che sono stati sospesi a seguito degli eventi sismici verificatisi nei territori delle Regioni **Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo**. Il termine è fissato al **31 gennaio 2020** e vengono illustrate in particolare le **modalità di rateizzazione** del dovuto e l'applicazione della riduzione contributiva.

*INPS, messaggio 15 gennaio 2020, n. 125*

---

### Reddito di cittadinanza: obbligo formativo

---

Nuovi chiarimenti in materia di legittima percezione del Reddito di cittadinanza, in particolare riguardo i requisiti in base ai quali è possibile definire l'eventuale **esclusione o esonerabilità** all'obbligo di partecipazione ad un percorso di inserimento lavorativo e di inclusione sociale ed alle modalità di convocazione.

*Min. Lavoro, nota 14 gennaio 2020, n. 187*

---

### Cessazione attività: indennizzo esteso al 2017

---

L'INPS fornisce indicazioni per l'esame delle **domande di indennizzo**, a seguito della **cessazione definitiva dell'attività commerciale** nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2018. A partire dal 3 novembre 2019, infatti, possono presentare domanda di indennizzo anche i soggetti che abbiano cessato definitivamente l'attività commerciale **dal 1° gennaio 2017**, purché, al momento della domanda, siano in possesso dei requisiti richiesti dalla legge.

*INPS, circ. 13 gennaio 2020, n. 4*

---

### ISEE precompilato: modalità compilazione

---

L'INPS spiega con quali modalità è possibile procedere alla compilazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica precompilata, accessibile per chi presenta il modello con **modalità web, in via sperimentale, a partire dal 2020**. Inoltre, si ricorda che a partire dal 1° gennaio 2020, l'anno di riferimento dei patrimoni non è più l'anno precedente a quello di presentazione della DSU, ma il **secondo anno precedente** alla presentazione della stessa.

*INPS, messaggio 13 gennaio 2020, n. 96*

## AGENDA

Scadenze dal 23 gennaio al 6 febbraio 2020

**Avvertenza** - Gli adempimenti in generale (compresi quelli aventi di natura fiscale e previdenziale, nonché quelli che comportano versamenti) che risultano scadenti in giorno festivo, ai sensi sia dell'art. 2963 c.c., sia dell'art. 6, comma 8, D.L. 330/1994 (convertito dalla L. 473/1994), sia, infine, dell'art. 18, D.Lgs. 241/1994, sono considerati tempestivi se posti in essere il primo giorno lavorativo successivo.

Per eventuali modifiche, proroghe o informazioni, le scadenze sono sempre aggiornate on line, sul Sito Ipsoa, clicca su **Scadenze**.

DATA	OGGETTO	VERIFICA
	<b>GENNAIO 2020</b>	
<b>sabato 25</b>	Presentazione degli elenchi riepilogativi cessioni intracomunitarie per operatori con obbligo mensile/trimestrale e dati statistici acquisti e cessioni	
<b>lunedì 27</b>	Ravvedimento acconto Iva	
<b>mercoledì 29</b>	Presentazione del Mod. 770/2019 entro 90 giorni dalla scadenza	
<b>giovedì 30</b>	Registrazione contratti di locazione e versamento dell'imposta di registro	
	Versamento imposte dichiarazioni eredi con maggiorazione dello 0,40 per cento	
<b>venerdì 31</b>	Comunicazione dati tessera sanitaria	
	Comunicazione telematica dei dati delle operazioni transfrontaliere c.d. esterometro	
	Dichiarazione annuale imposta di bollo assolta in modo virtuale	
	Emissione delle fatture IVA per imballaggi non restituiti	
	Imposta comunale sulla pubblicità	
	Intermediari finanziari: comunicazione periodica all'Anagrafe tributaria	
	Opposizione a rendere disponibili i dati relativi alle spese sanitarie	

	Presentazione degli elenchi Intra 12 e versamento	
	Presentazione della dichiarazione Redditi ed IRAP 2019 da parte delle società con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare	
	Presentazione dichiarazione sostitutiva canone RAI	
	Ravvedimento sprint relativo al versamento delle ritenute e dell'IVA mensile	
	Redditi fondiari: denuncia e variazione del reddito dei terreni	
	Trasmissione corrispettivi cessioni di benzina e gasolio	
	Trasmissione dati relativi alle vendite a distanza beni mediante interfaccia elettronica	
	Versamento del secondo acconto ai fini IRES e IRAP soggetti a cavallo	
	Versamento imposta sostitutiva e IRAP risultanti dalla dichiarazione Redditi 2019 da parte di società di persone che hanno avuto operazioni straordinarie	
	Versamento imposte risultanti dalla dichiarazione Redditi 2019 e IRAP 2019 società con esercizio a cavallo	
	Versamento tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche	